



## **COMUNE DI CASTELNOVO NÉ MONTI**

**Provincia di Reggio Emilia**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 30.12.2014

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 29/09/2016

## Disciplina generale dei mercati

### Art. 1 Definizione, istituzione, modifica e soppressione del mercato

1. Il mercato è costituito dall'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
2. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 6 comma 1 ed art. 3 della L.R. 12/1999, disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche, istituiti con atto deliberativo del Consiglio Comunale.
3. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/1998, dalla L.R. 12/1999, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, come successivamente modificata ed integrata, dalle altre norme statali e regionali, dalle norme e disposizioni vigenti in materia, nonché dal presente Regolamento.
4. L'approvazione e relative modifiche del presente Regolamento, che disciplina la parte normativa relativamente alla gestione dei mercati, è di competenza del Consiglio Comunale.
5. L'istituzione dei mercati è deliberata dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta. La modifica dei mercati che non determini la necessità di riassegnazione dei posteggi ai sensi del successivo articolo 5 comma 1, è deliberata dalla Giunta Comunale.
6. L'istruttoria della proposta, la redazione della relazione tecnica, la produzione delle relative planimetrie è curata e coordinata dallo SUAP, d'intesa con il Corpo di Polizia Municipale e con il Settore Lavori Pubblici Patrimonio Ambiente del Comune, ed eventuali altri Settori o Enti cointeressati, a seconda delle specifiche circostanze.
7. Sulla proposta è richiesto il parere delle Associazioni di categoria degli operatori commerciali, ed espresso parere tecnico dello SUAP e della Polizia Municipale, per quanto rispettivamente di competenza.
8. L'atto istitutivo del mercato deve riportare gli elementi descrittivi essenziali, ovvero:
  - il nome del mercato;
  - la data e cadenza di svolgimento;
  - l'individuazione complessiva dell'area e della superficie mercatale;
  - la classificazione del mercato: se ordinario od a merceologia esclusiva.
9. Nell'atto istitutivo del mercato sono altresì indicati i seguenti elementi:
  - numero totale dei posteggi;
  - superficie e dimensioni lineari dei singoli posteggi;
  - individuazione in planimetria dei singoli posteggi;
  - indicazione di destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;
  - la quantità dei posteggi destinati ai produttori agricoli;
  - attigue aree non mercatali, riservate a posteggi destinati ad espositori od hobbisti;
  - ogni altra indicazione utile a valorizzare il mercato.
10. In quanto compatibili, le previsioni del presente regolamento si applicano anche alle attività commerciali dei produttori agricoli nei mercati.
11. La soppressione del mercato è deliberata dal Consiglio Comunale, secondo le procedure di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente articolo.
12. Gli atti assunti a titolo sperimentale, intesi a verificare nel tempo e sul luogo possibili soluzioni migliorative dei mercati ovvero l'istituzione di nuovi mercati, non possono avere durata superiore a tre anni.
13. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni degli operatori, il Comune rende noto agli operatori interessati il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

## **Art. 2 Classificazione dei mercati**

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al punto 2 seguente.

2. I mercati sono così classificati:

a) mercati ordinari, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi all'attività prevalente del commercio dei prodotti aziendali effettuata dagli imprenditori agricoli;

b) mercati a merceologia esclusiva, quando tutti i posteggi sono organizzati:

- 1) per settori merceologici;
- 2) per specializzazioni merceologiche;
- 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;

c) mercati straordinari, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori, ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.

3. Agli effetti di cui al punto 1) del precedente comma 2. Lett. b), si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

## **Art. 3 Giornate ed orari di svolgimento**

1. Il mercato si svolge nella giornata indicata nella deliberazione istitutiva.
2. Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, lo stesso verrà ugualmente effettuato, fatta comunque salva diversa specifica indicazione dell'Amministrazione Comunale.
3. L'orario di inizio allestimento e quello entro il quale l'area mercatale deve essere lasciata libera, nonché l'orario di vendita, è stabilito con ordinanza del Sindaco, nel rispetto della normativa vigente.
4. L'allestimento delle attrezzature di vendita relative ai posteggi può iniziare 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro i 60 minuti successivi all'orario fissato per la cessazione della vendita, ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e dai rifiuti prodotti, comunque secondo le disposizioni impartite dallo SUAP e dalla Polizia Municipale.
5. Non è consentito sgombrare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo comprovate cause di forza maggiore debitamente motivate.

## **Art. 4 Assegnazione posteggi destinati all'esercizio del commercio**

1. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota, oltretutto a mezzo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con avviso pubblico, in cui siano esplicitati i termini ed ogni altra eventuale modalità da osservarsi ai fini della presentazione delle domande di assegnazione, da esporsi all'Albo del Comune ed in ogni altro luogo pubblico utile allo scopo. La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio, deve essere conforme alle modalità previste del bando e deve essere presentata al Comune a mezzo PEC nei 30 giorni successivi alla avvenuta pubblicazione dell'elenco dei posteggi liberi sul BURER. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data della ricevuta di consegna della Posta elettronica certificata.

2. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari del numero massimo ammissibile di concessioni di posteggi nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito, se non rientrano nei limiti numerici e di superficie previsti dalla vigente disciplina.
3. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
  - nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
  - previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al successivo art. 6.
4. L'assegnazione dell'area pubblica dei posteggi avviene nel rispetto del settore merceologico, secondo graduatoria effettuata applicando:

**4.1)** Nel caso di posteggi in mercato esistente oppure di posteggio isolato esistente i seguenti criteri:

a) criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:

a)1. l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovato dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese.

L'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, sommata a quella dell'eventuale dante causa, secondo la seguente ripartizione di punteggi:

anzianità di iscrizione fino a 5 anni:	Punti 40
anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e sino a 10 anni:	Punti 50
anzianità di iscrizione oltre 10 anni:	Punti 60

a)2. l'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione. In fase di prima applicazione, limitatamente alle concessioni in scadenza dal 2017 al 2020, sono attribuiti al soggetto titolare della concessione scaduta che partecipa alla selezione Punti 40.

b) a parità di punteggio si applica il criterio prioritario della presenza maturata nel mercato.

**4.2)** Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi in area pubblica nei mercati di nuova istituzione, oppure di posteggi isolati parimenti di nuova istituzione, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) Criterio correlato alla qualità dell'offerta: Punti 5

Ovvero impegno per la vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a chilometro zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua.

b) Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: Punti 3

Ovvero per l'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani).

c) Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: Punti 2

Ovvero per l'impiego di banchi compatibili architettonicamente rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.

d) A parità di punteggio si applica il criterio dell'anzianità d'impresa riferita al commercio in area pubblica di cui al precedente comma 4.1 punto a)1.

5. Qualora dopo l'applicazione dei criteri di cui sopra si riscontri parità di posizioni in graduatoria, si applica il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze nel medesimo mercato.
6. Il mancato rispetto degli impegni di cui al punto 4.2), assunti dal concessionario, comporta la decadenza della concessione.
7. Sino al 7 maggio 2020, le domande presentate da operatori che fossero già titolari di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito; dal 8 maggio 2020 un medesimo soggetto giuridico non potrà avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico - alimentare o non alimentare - nella medesima area mercatale. Il limite è elevato a tre posteggi se il mercato è costituito da più di cento posteggi.
8. Per i mercati sperimentali in atto *de facto* alla data di approvazione del presente regolamento, l'assegnazione dell'area pubblica dei posteggi avviene nel rispetto del settore merceologico, secondo graduatoria effettuata applicando i criteri di cui al sopraesposto punto 4.1), a condizione che gli operatori siano in regola con il versamento della COSAP per i posteggi ai quali si riferisce la selezione, al momento della presentazione della domanda.

#### **Art. 5 Riassegnazione dei posteggi**

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
  - a) trasferimento del mercato in altra sede;
  - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, qualora i posteggi interessati da tali operazioni siano percentualmente superiori al 50 % dei posteggi complessivi del mercato.
2. Nei casi di cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di cui al punto 7, lett. a) ed e), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, come successivamente modificata ed integrata, così come ulteriormente specificati al comma 4.
3. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.
4. Agli effetti dell'applicazione dei criteri richiamati al comma 2, l'anzianità di mercato e quella di attività, qualora l'azienda sia stata acquisita per subingressi successivi, è intesa in senso storico.
5. In caso di spostamenti temporanei, al termine del periodo, i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.

#### **Art. 6 Spostamenti dei posteggi per miglioria**

1. Gli spostamenti di posteggi per miglioria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato e dello stesso settore merceologico al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, come successivamente modificata ed integrata.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lo Sportello Unico della Attività Produttive, dal 1 al 31 maggio e dal 1 al 30 novembre di ogni anno rende noto, mediante pubblicazione all'Albo del Comune, l'elenco dei posteggi liberi con l'indicazione della merceologia. Per questi gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di miglioria. Le domande verranno esaminate dallo SUAP, entro il 30 giugno e 31 dicembre.
3. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria.
4. Le opzioni di posteggio attuate per migloria, una volta indicate dall'operatore, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio, se non attraverso le ordinarie possibilità previste dalle norme di legge e regolamentari.
5. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate:
  - a) al divieto di essere titolare o possedere più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico in aree mercatali con un numero complessivo di posteggi sino a cento banchi di vendita ovvero di tre concessioni nel caso di aree con più di cento posteggi, né di avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 mq, secondo le previsioni della vigente normativa.
  - b) all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
6. Gli spostamenti per migloria si applicano anche ai posteggi riservati ai produttori agricoli, con riferimento alle risultanze della relativa graduatoria.

#### **Art. 7 Scambio consensuale dei posteggi**

1. E' ammesso, nell'ambito dello stesso settore merceologico, lo scambio consensuale dei posteggi, secondo le modalità stabilite al punto 2, lett. h), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, come successivamente modificata ed integrata, e nel rispetto della condizione stabilita al comma 2.
2. Lo scambio consensuale dei posteggi non è ammesso per i posteggi per i quali non sia decorso almeno un anno dalla loro formale assegnazione in concessione, a qualunque titolo la stessa sia avvenuta. In ogni caso un soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 mq.
3. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato dallo SUAP su domanda congiunta degli operatori interessati.
4. L'autorizzazione dello SUAP allo scambio consensuale dei posteggi implica il mero adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.

#### **Art. 8 Ampliamento, modifiche dei posteggi**

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
  - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte dell'operatore, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, come successivamente modificata ed integrata, sempreché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
  - b) a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione,
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b), la richiesta di ampliamento dei posteggi contigui all'area resa disponibile, è rimessa, facoltativamente, agli operatori che ne sono concessionari, esperita la procedura di migloria.
3. L'acquisizione, di uno o più posteggi contigui ai fini dell'ampliamento dei propri posteggi, avviene sulla base delle modalità seguenti:
  - a) costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico, nel quale potranno essere conferite o meno le rispettive aziende, fatto salvo, in quest'ultimo caso, che sia comunque rispettato il limite di due posteggi di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 12 del 1999;

- b) acquisizione, da parte del soggetto di cui alla lett. a), del ramo o dei rami d'azienda, nel caso di acquisizione di due o più posteggi, atti a consentire il subingresso nell'autorizzazione e nella relativa concessione di posteggio.
  - c) è ammessa la possibilità, da parte degli operatori interessati, di richiedere allo SUAP, in via preliminare, l'accertamento delle condizioni tecniche di fattibilità dell'intervento, dovendosi considerare la risposta positiva come impegnativa per lo SUAP stesso.
4. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq, su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata. In ogni caso un medesimo soggetto non può avere la titolarità o il possesso di posteggi contigui per una superficie complessiva superiore a 120 mq .
  5. In caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi, lo SUAP, sentite le associazioni degli operatori, procede alla riassegnazione totale dei posteggi se la variazione incide per una quota superiore al 50% dei posteggi.
  6. In caso di modifiche temporanee, al termine del periodo, i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi precedentemente assegnati.

#### **Art. 9 Registro di mercato: graduatoria dei titolari di posteggio**

1. Presso lo SUAP è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva.
  - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alle dimensioni lineari, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
  - c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio, suddivisa per settore merceologico ove previsto, formulata in base alla:
    - maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione del posteggio proprio o dei dante causa;
    - in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante-causa. L'anzianità deve essere documentata con autocertificazione nella quale l'operatore interessato deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi.

#### **Art. 10 Registro e graduatoria degli spuntisti**

1. Per l'assegnazione giornaliera di posteggi isolati e nei mercati, temporaneamente non occupati dal titolare della concessione, presso il Corpo di Polizia Municipale è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, il relativo registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio, aggiornato dopo ogni svolgimento dell'attività di commercio.
2. La graduatoria è formulata in base a:
  - a) Maggiore anzianità di presenza (riferita a specifica autorizzazione) con firma alla spunta, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio;
  - b) In caso di parità di presenze:

Per coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012, o che dopo il 5 luglio 2012 sono subentrati ad un operatore già titolare di autorizzazione al 5 luglio 2012: anzianità dell'esercizio, risultante dall'iscrizione al Registro Imprese per l'Attività di commercio su aree pubbliche, riferita a tutti i precedenti titolari.

Per coloro che dopo il 5 luglio 2012 hanno ottenuto una nuova autorizzazione o che sono subentrati ad un operatore che aveva ottenuto l'autorizzazione (anche a seguito di subingresso) dopo il 5 luglio 2012: anzianità dell'esercizio dell'impresa risultante dall'iscrizione al Registro Imprese quale impresa attiva esercente il commercio su aree pubbliche.

c) In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

3. Le assegnazioni giornaliere dei posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, avvengono nel rispetto del settore merceologico ed eventuali ulteriori specializzazioni merceologiche stabilite in sede di istituzione del mercato o del posteggio e dell'ordine occupato nell'apposita graduatoria delle presenze maturate in quel mercato, ed in relazione alla specifica autorizzazione esibita alla spunta.
4. Sono altresì assegnati ai sensi dei commi precedenti i posteggi oggetto di concessione sospesa, revocata o decaduta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di COSAP.
5. A seguito di bando per assegnazione di posteggio per il commercio in area pubblica, il ritiro dell'autorizzazione e della relativa concessione determinano, automaticamente, l'azzeramento delle presenze utilizzate ai fini dell'assegnazione degli stessi, anche nel caso in cui l'interessato non dovesse successivamente provvedere a dare inizio all'attività, con conseguente revoca dell'autorizzazione. Il mancato ritiro dei titoli autorizzativi comporta, diversamente:
  - a) l'automatica decadenza dell'assegnazione;
  - b) il contestuale mantenimento, in capo all'interessato, delle presenze rese ai fini dell'assegnazione.
6. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale o non in regolare posizione contributiva verso INPS e INAIL o che risultano non aver adempiuto al regolare versamento degli oneri dovuti per la COSAP.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli operatori commerciali presentano apposita comunicazione allo SUAP, indicando che intendono occupare temporaneamente i posteggi liberi nei mercati e nei posteggi isolati. La comunicazione è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL e gli estremi di registrazione presso tali enti.
8. Lo SUAP, entro il 31 marzo, segnala alla Polizia Municipale i nominativi degli operatori commerciali legittimati alla partecipazione alle spunte.
9. Ogni anno le imprese commerciali, autorizzate dopo il 31 gennaio all'attività di commercio, possono presentare, entro il 31 luglio, la comunicazione di cui sopra per la partecipazione alle spunte. In questo caso lo SUAP entro il 30 settembre comunica alla Polizia Municipale i nominativi degli operatori legittimati alla partecipazione alle spunte.
10. Le imprese comunitarie non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte.
11. L'abbandono del posteggio prima dell'orario di cessazione della vendita equivale, ai fini della graduatoria degli spuntisti, a mancata partecipazione e comporta la perdita della presenza maturata.
12. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi, comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi documentati di assenza per malattia o gravidanza, nonché quelli cagionati dal verificarsi di eventi di forza maggiore, debitamente documentati.
13. Ai produttori agricoli, non assegnatari di concessione di posteggio, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
14. Sino al 31 gennaio 2016 trovano applicazione le disposizioni transitorie di cui alle D.G.R. n. 826 del 09/06/2014 e n. 1199 del 21/07/2014, fatte salve ulteriori disposizioni regionali.



## **Art. 11 Assenze dei concessionari di posteggio**

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999, non si considerano:
  - a) le assenze determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50 per cento degli operatori concessionari di posteggio nel mercato;
  - b) le assenze maturate sui mercati straordinari;
  - c) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento dovesse coincidere con una giornata festiva, compresa la festività del Patrono.
  - d) le assenze maturate nei mercati infrasettimanali il cui svolgimento, a causa di coincidenza con una giornata festiva, sia stato anticipato o posticipato ad altra giornata.
2. I concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
3. E' altresì considerata assenza a tutti gli effetti la cessazione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, fatto salve comprovate cause di forza maggiore debitamente motivate.
4. I periodi di assenza motivati da malattia o gravidanza, nonché quelli cagionati dal verificarsi di eventi di forza maggiore, non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla prima assenza.

## **Art. 12 Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati**

1. Il Corpo della Polizia Municipale provvede alle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi in quanto non assegnati o non occupati dai concessionari entro l'orario di inizio del mercato.
2. L'inizio delle operazioni di spunta coincide con l'orario di inizio delle operazioni di vendita nel mercato stesso e non viene in ogni caso attuata più di una volta nell'arco della giornata.
3. Le assegnazioni giornaliere dei posteggi liberi in quanto non assegnati o temporaneamente non occupati per assenza del titolare, avvengono nel rispetto del settore merceologico se previsto, dell'ordine occupato nell'apposita graduatoria delle presenze maturate in quel mercato ed in relazione alla specifica autorizzazione in originale esibita alla spunta.
4. Sono altresì assegnati ai sensi dei commi precedenti anche i posteggi oggetto di concessione sospesa, revocata o decaduta ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di COSAP o di regolarità contributiva verso INPS o INAIL.
5. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche oppure, in alternativa, il collaboratore familiare, il preposto (solo per attività che commerciano prodotti alimentari), il dipendente, l'associato in partecipazione agli utili.
6. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare stesso, nonché mediante esibizione di posizione INPS e INAIL per i collaboratori familiari ed il preposto e l'esibizione di contratto per tutte le altre figure.
7. Non possono in ogni caso concorrere, all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori:
  - a) che non abbiano presentato nei termini la richiesta di inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 10;
  - b) già concessionari del numero massimo di posteggi o della superficie massima prevista dalle vigenti disposizioni;
  - c) sprovvisti dell'autorizzazione in originale o di idonea attrezzatura di vendita e merci;
  - d) sprovvisti di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio e di Partita iva;

- e) i commercianti titolari di autorizzazioni di altre Regioni, se risultanti non in regola alle competenti Autorità preposte a tali verifiche;
  - f) non in regolare posizione contributiva verso INPS e INAIL;
  - g) non regolari nei versamenti inerenti alla COSAP dei mercati o fiere che si tengono sul territorio del comune.
8. L'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere sino a due assegnazione di posteggio libero.
  9. L'orario della procedura di assegnazione viene stabilito con ordinanza sindacale.
  10. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio, non accetti il posteggio o vi rinunci dopo l'assegnazione o non provveda ad occuparlo o si allontani dallo stesso prima dell'orario prefissato per la cessazione delle vendite, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti, salvo causa di comprovata forza maggiore, debitamente giustificata.

#### **Art. 13 Disposizioni in materia di subingresso**

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda o del ramo d'azienda, il subentrante, avrà titolo immediato per esercitare il commercio in area pubblica, sempreché abbia provveduto alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività — SCIA — per subingresso nella titolarità gestionale dell'azienda allo SUAP e sia in regola con i versamenti dovuti in relazione alla COSAP ed ai versamenti dei contributi spettanti ad INPS ed INAIL.
2. Nel caso di subingresso per causa di morte, è consentito agli eredi, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a sei mesi dalla morte del dante causa, sempreché in regola con i versamenti dovuti in relazione alla COSAP ed ai contributi spettanti ad INPS ed INAIL.
3. E' fatta salva la possibilità, da parte degli eredi, di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento dei requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
4. In caso di subingresso vengono azzerate le assenze-maturate dalla precedente gestione.

#### **Art. 14 Obbligo di esibire il titolo abilitante**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto obbligo di esibire immediatamente il titolo abilitante all'esercizio del commercio in area pubblica, in originale, e l'eventuale concessione di posteggio, nonché, per gli alimentaristi tenuti, dell'attestato di formazione ed aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
2. Il commerciante ha l'obbligo di mantenere i titoli di cui sopra in buono stato di conservazione affinché sia garantita l'inequivocabile lettura

#### **Art. 15 Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita**

1. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.
2. E' vietato dividere o condividere il proprio posteggio con altri commercianti.
3. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e della vigente disciplina in materia di igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico di appartenenza, fatte salve specifiche limitazioni o condizioni di legge per determinati beni.
4. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da Leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

5. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili nello spazio degli ultimi 50 cm dalla linea perimetrale del posteggio.
6. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
7. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite a peso netto, etichettatura dette merci ed ogni altra disposizione di legge afferente il commercio, l'igiene e sicurezza alimentare, nonché in tema di circolazione su area pubblica, sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, scarichi od emissioni ambientali, tutela e sicurezza del lavoro e quanto previsto dai regolamenti comunali applicabili.
8. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello, fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di mercato dell'antiquariato.
9. L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori, secondo le modalità della raccolta differenziata, e comunque nel rispetto delle disposizioni impartite dall'amministrazione comunale.

#### **Art. 16 Sistemazione delle attrezzature di vendita**

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare impedimento o pericolo ai passanti ed ai mezzi di sicurezza o soccorso e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del posteggio, assegnato.
3. Coloro che, ammodernando le proprie attrezzature o a seguito di subingresso nella gestione dell'azienda, intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno fare apposita preventiva istanza allo SUAP per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile, oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
4. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
6. Le merci devono essere esposte sui banchi aventi l'altezza minima dal suolo di mt. 0,50 misurata dalla parte più bassa. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, è consentita l'esposizione a terra.
7. Gli operatori che utilizzino impianti o merci a rischio di incendio, dovranno attenersi alle disposizioni eventualmente impartite dell'amministrazione comunale, in merito alle condizioni di sicurezza.

#### **Art. 17 Circolazione stradale**

1. Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 1.000 (mille) rispetto all'area del mercato. Il commercio itinerante, può essere svolto legittimamente da chi è in possesso di idoneo titolo, partita IVA, iscrizione in CCIAA, regolare posizione contributiva rispetto INPS e INAIL e quanto dovuto per la COSAP relativa alla partecipazione a mercati o fiere o all'occupazione di posteggi isolati sul territorio del Comune.

### **Art. 18 Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitario**

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta a notifica sanitaria, alla vigilanza ed al controllo anche delle Autorità competenti.
2. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari, anche non posti direttamente in vendita, ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. I prodotti alimentari, con esclusione di frutta e verdura, non possono essere esposti senza le necessarie protezioni da contatti diretti con il pubblico.
4. Tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.
5. I commercianti del settore alimentare sono tenuti alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di igiene degli alimenti ed al possesso del relativo attestato, in base al livello di rischio dell'attività svolta.
6. Non è richiesto il possesso dell'attestato di formazione degli alimentaristi ai soggetti che vendono prodotti ortofrutticoli.

### **Art. 19 Durata delle concessioni**

1. Le concessioni delle aree pubbliche dei posteggi in area mercatale, isolati o in mercati turistici, hanno validità di dodici anni.
2. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:
  - a) rinuncia del titolare;
  - b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area individuata dal Comune;
  - c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare (ovvero, in caso di mercati stagionali, ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato) fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza o comprovato motivo di forza maggiore;
  - d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.
3. Il mancato pagamento di canoni, tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto, il conseguente mancato utilizzo del posteggio, si computa a tutti gli effetti, come assenza non giustificata ed è causa di revoca ai sensi del comma 2. Lett. c).

### **Art. 20 Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita prevalente della propria produzione aziendale, comporta il rilascio di concessione che, in relazione alla stagionalità cui è soggetta l'attività, ha validità:
  - a) permanente se è riferita all'intero anno solare;
  - b) stagionale, se relativa a uno o più periodi nell'anno, anche consecutivi, della durata complessiva di sei mesi.
2. Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato. Il posteggio non può essere ceduto ad alcun titolo.
3. L'assegnazione del posteggio (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati, è effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 4, L.R. 12/99, sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda provata con autocertificazione.
4. I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (art. 6 e 8 L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio, con determinazione del Responsabile dello SUAP, previa comunicazione al competente assessore comunale al commercio.

5. Per l'esercizio dell'attività di vendita, i titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 18.05.01 n. 228.

#### **Art. 21 Accertamento delle violazioni e sanzioni**

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di Polizia Municipale, nonché dagli ufficiali ed agenti delle altre Autorità competenti.
2. Quando le violazioni del presente regolamento non sono disciplinate da altre norme di legge, esse sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - a) € 100,00 per inosservanza degli artt. 3, 12, 15, 16, 18;
  - b) € 200,00 per inosservanza degli artt. 8, 14, 17;
  - c) € 300,00 per inosservanza degli artt. 4, 7;
3. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24.11.1891, n. 689.

#### **Art. 22 Modalità di versamento degli oneri dovuti dai titolari di posteggio**

1. L'assegnazione o l'occupazione del posteggio comporta per il titolare l'obbligo di corrispondere al Comune il canone di occupazione suolo pubblico, secondo la normativa ed il regolamento vigente in materia, e la relativa tariffa, nonché gli altri tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo dei posteggi agli Enti competenti secondo la disciplina vigente nel tempo.
2. All'atto del rilascio della concessione di posteggio, l'assegnatario dovrà corrispondere il canone relativo al primo anno di occupazione di suolo pubblico o a frazione di dodicesimi.
3. Le annualità successive saranno corrisposte secondo il vigente Regolamento che disciplina la COSAP, le deliberazioni della Giunta in materia e le determinazioni dello SUAP.

#### **Art. 23 Modalità di versamento degli oneri dovuti dagli spuntisti**

1. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, comporta per lo spuntista l'obbligo di corrispondere al Comune il canone di occupazione suolo pubblico, secondo la normativa ed il regolamento vigente in materia e la relativa tariffa, nonché gli altri tributi locali o altre spese inerenti l'utilizzo dei posteggi, agli organi competenti secondo la disciplina vigente nel tempo.
2. Il canone COSAP dovrà essere versato, sulla base dei conteggi forniti dallo SUAP, in relazione al posteggio assegnato e con le modalità che saranno comunicate agli interessati all'atto della definizione del quantum da versare.

#### **Art. 24 Comitato consultivo**

1. In ogni mercato, su richiesta di almeno due terzi dei concessionari, potrà essere istituito un "Comitato di mercato" composto da due rappresentanti dei concessionari di posteggio, di cui uno del settore alimentare, eletti dai concessionari del mercato stesso.
2. Il Comitato ha il compito di:
  - Formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato;
  - Collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato.
3. Il Comitato dura in carica cinque anni.

#### **Art. 25 Disapplicazione disciplina precedente e disposizioni transitorie**

1. Ad esecutività del presente Regolamento sono disapplicate tutte le disposizioni normative comunali incompatibili.

2. Restano vigenti, sino a nuovi atti assunti ai sensi del presente Regolamento, le disposizioni istitutive e descrittive dei singoli mercati.
3. Restano efficaci i previgenti atti assunti a titolo sperimentale, intesi a verificare nel tempo e sul luogo possibili soluzioni migliorative dei mercati. A conclusione delle sperimentazioni i provvedimenti assunti verranno disciplinati secondo il presente Regolamento.
4. In merito alla validità delle concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche dei posteggi, in fase di prima attuazione della disciplina statale e regionale approvata in attuazione delle direttive dell'Unione Europea (periodo 2017 — 2020), si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
  - a) le concessioni scadute e rinnovate o rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 59/2010, ovvero l'8 maggio 2010, sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi sino al 7 maggio 2017 compreso;
  - b) le concessioni scadute dopo il 5 luglio 2012, giorno di entrata in vigore dell'Intesa della Conferenza unificata, e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto sino al 4 luglio 2017 compreso;
  - c) le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010, e che sono state rinnovate automaticamente, mantengono efficacia sino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo, ossia sino al 7 maggio 2020.
5. Resta salva l'applicazione e l'effetto di ogni norma o disposizione di fonte maggiore, di disposizione o interpretazione, emanata dai competenti organi, sopravvenuta al presente Regolamento.